

Riconoscimento di titoli professionali esteri

Domande frequenti (FAQ)

Aggiornato il 11.12..2008

Generalità

1. Il riconoscimento di un diploma estero è obbligatorio?

Il riconoscimento e la registrazione di un diploma estero di fine studi servono a garantire la qualità nel settore della sanità pubblica e, di conseguenza, a tutelare la popolazione. Di regola i datori di lavoro e le autorità cantonali richiedono il riconoscimento, anche se per ora questo non è obbligatorio.

2. Qual è la durata di validità di un attestato di riconoscimento o di una decisione di riconoscimento?

L'attestato di riconoscimento e la decisione di riconoscimento della CRS sono validi per tutta la durata della vita professionale e non devono essere rinnovati a intervalli regolari.

L'attestato o la decisione possono comunque essere revocati se sono stati ottenuti in modo illecito.

3. Quanto costa il riconoscimento?

Il servizio Riconoscimento dei titoli professionali della CRS ha l'incarico, conferitogli dalla Confederazione, di effettuare il riconoscimento dei titoli professionali esteri. Gli emolumenti percepiti a tale titolo servono unicamente a coprire i costi. I costi sono ripartiti come segue:

- disbrigo amministrativo delle domande di riconoscimento
- perizia (analisi, ricerca e valutazione nell'ambito della procedura d'esame dei singoli incarti)
- tenuta del registro professionale
- infrastruttura.

I costi si situano tra 500 e 940 CHF in funzione dell'onere amministrativo e dell'esame della documentazione.

Se per il riconoscimento è richiesta una formazione complementare o una prova attitudinale, ne risultano maggiori costi. Queste spese vengono fatturate agli interessati direttamente dai prestatori delle misure compensatorie.

4. Qual è la durata della procedura di riconoscimento?

Dal momento in cui ci perviene la domanda di riconoscimento corredata di tutti i documenti necessari, fino all'emissione della decisione di riconoscimento, intercorrono circa tre mesi.

5. Quali sono gli orari di apertura del servizio Riconoscimento dei titoli professionali?

I documenti vengono accettati solo in forma scritta. È possibile richiedere informazioni telefoniche, ma solo la mattina.

Informazioni telefoniche allo **0900 733 276 (numero a pagamento)**, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12. La tariffa è di 2.50 CHF/minuto. I primi 90 secondi sono gratuiti.

E-mail: registry@redcross.ch

6. Informazioni per i cittadini dell'Unione Europea (UE)

I cittadini dei 25 Stati membri dell'UE possono inoltrarci una domanda di riconoscimento direttamente dal loro paese d'origine. Non sono obbligati ad avere il domicilio in Svizzera.

Attenzione: le eventuali misure compensatorie quali il tirocinio di adattamento, eventualmente combinato con una formazione complementare o la prova attitudinale, possono essere assolte solo in Svizzera.

Romania / Bulgaria

L'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e i paesi dell'UE sarà esteso alla Romania e alla Bulgaria. In tale ambito sono in corso delle trattative. Attualmente la data dell'entrata in vigore della libera circolazione delle persone per questi due paesi non è ancora nota.

Documenti e definizioni

7. Che cos'è un'autenticazione?

Affinché non dobbiate inviarci gli originali (rischio di smarrimento), la cosa più semplice è di far fare delle copie autenticate dei documenti.

- Un'autenticazione è la certificazione dell'autenticità di un documento oppure di conformità di una copia all'originale effettuata da parte di un funzionario autorizzato mediante l'apposizione di timbro e firma. In Svizzera e all'estero le autenticazioni possono essere richieste presso un notaio o l'amministrazione comunale o municipale.
- Le traduzioni devono essere effettuate da un traduttore giurato, ma non devono essere autenticate.

8. Che cos'è un attestato di registrazione?

Un attestato di registrazione è un estratto del registro professionale o del registro di un'istanza ufficiale di riconoscimento. Se nel paese d'origine l'esercizio della professione è possibile solo sulla base di una registrazione, quest'ultima deve essere presentata per il riconoscimento in Svizzera. Gli Stati che operano secondo tale sistema sono, per esempio, l'Olanda, la Finlandia, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, la Gran Bretagna, le Filippine, l'India, l'Australia, il Canada, gli Stati Uniti, il Sudafrica, la Nuova Zelanda.

9. Che cos'è il numero di controllo (numero K) o il numero Registra dei codici creditori RCC santésuisse?

Il **numero di controllo** è paragonabile a una registrazione presso un'assicurazione malattia. Il numero può essere richiesto a santésuisse (zsr@santesuisse.ch) e consente ai fisioterapisti e agli ergoterapisti che esercitano a titolo indipendente di fatturare alle casse malati le prestazioni dei propri dipendenti. **Il datore di lavoro può richiedere un numero provvisorio a santésuisse** per le persone che devono assolvere misure compensatorie nell'ambito della procedura di riconoscimento. Tale numero è valido per un anno; le richieste di proroga vanno indirizzate a santésuisse.

Il **numero Registra dei codici creditori RCC** è necessario per aprire uno studio proprio. In Svizzera, nella maggioranza dei cantoni ciò è possibile solo dopo due o tre anni di esperienza. Certi cantoni richiedono inoltre un attestato di riconoscimento da parte della CRS.

Procedura

10. Che cosa sono le misure compensatorie?

Se il curriculum di formazione estero differisce sensibilmente dal programma di formazione svizzero, vengono stabilite delle misure compensatorie.

Tali misure sono, a scelta:

- un tirocinio di adattamento di sei mesi al minimo, eventualmente accompagnato da una formazione complementare, oppure
- una prova attitudinale.

Le misure compensatorie possono essere assolte solo una volta constatate le lacune della formazione nell'ambito della procedura di riconoscimento, e solo dopo che l'entità di tali misure è stata comunicata all'interessato sotto forma di decisione intermedia.

11. La CRS può offrire il proprio aiuto nell'ambito della ricerca di un impiego o di un posto di tirocinio?

La ricerca di posti di lavoro non rientra nei compiti della CRS. Gli interessati devono rivolgersi direttamente all'azienda di loro scelta in Svizzera, o contattare un ufficio di collocamento.

I cittadini dell'UE possono rivolgersi al consulente EURES del paese d'accoglienza: <http://www.europa.eu.int/eures/>.